

TRASPORTO ABUSIVO DI RIFIUTI; RESPONSABILITÀ A TITOLO DI CONCORSO DEL NOLEGGIATORE E CONDIZIONI PER LA CONFISCA DEL MEZZO

DI VINCENZO PAONE

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 10 novembre 2023 (dep. 10 dicembre 2023), n. 50304 – Pres. Aceto, Est. Scarcella – ric. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

Il legale rappresentante di una società proprietaria di un automezzo, affidato ad un terzo che lo utilizza per trasportare illecitamente rifiuti, deve preventivamente verificare l'esistenza del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, altrimenti concorre nel reato di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006.

Al fine di evitare la confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per effettuare il trasporto illecito di rifiuti, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione del reato ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile a un suo comportamento negligente.

1. La vicenda e gli spunti di riflessione che offre.

La sentenza della Cassazione che si riporta affronta due temi di notevole rilievo nel settore dell'inquinamento da rifiuti: da un lato, il problema delle condizioni per affermare la responsabilità a titolo di concorso, ex art. 110 c.p., nel reato di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006; dall'altro lato, il problema della posizione del proprietario del veicolo, utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti, ma estraneo al suddetto reato, rispetto all'applicazione della confisca del mezzo.

Nella specie, il Tribunale dichiarava l'imputato, titolare di un'impresa individuale, colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006 per aver più volte trasportato abusivamente rifiuti speciali provenienti da demolizioni. Il Giudice ordinava, altresì, la confisca dell'automezzo utilizzato per il trasporto abusivo. Il Tribunale, invece, assolveva l'altro imputato, legale rappresentante della Società proprietaria del veicolo, imputato di aver concorso nel reato del primo, per non aver commesso il fatto.

Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per Cassazione per contestare l'assoluzione, esponendo, in primo luogo, che la società di cui trattasi era un'accomandita semplice composta da due soli soci, di cui l'assolto era accomandatario, e che quest'ultimo aveva concesso in uso

l'automezzo sequestrato all'impresa del socio accomandante, l'imputato condannato, che, peraltro, svolgeva la stessa attività della società proprietaria del mezzo.

Sulla base di questi elementi di fatto, il P.M. sosteneva che il Tribunale avesse ommesso di considerare che, se il legale rappresentante della società proprietaria del mezzo non lo avesse affidato all'altro socio, il reato non avrebbe potuto essere commesso. Perciò non si poteva dubitare che l'assolto avesse contribuito causalmente in maniera determinante alla commissione materiale del fatto. Inoltre, il Tribunale non aveva applicato correttamente i principi in materia di colpa: infatti, l'imputato assolto avrebbe affidato all'impresa di quello condannato l'automezzo conoscendone l'uso e sapendo che il mezzo non era abilitato al trasporto dei rifiuti.

Il P.M. richiamava, per corroborare la propria tesi, la giurisprudenza della Cassazione con riferimento alla figura del noleggiatore (Cass. n. 12473/2015) e con riferimento al detentore di rifiuti speciali che li affida ad un terzo non autorizzato (Cass. n. 21588/2004).

Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione anche dall'imputato in proprio e nell'interesse della societàⁱ, quale proprietaria del mezzo di cui era stata disposta la confisca.

Tralasciando il motivo di doglianza dell'imputato, appare più rilevante dare qui conto che la società si doleva che il giudice di merito avesse disposto la confisca dell'autocarro nonostante il legale rappresentante della società proprietaria del mezzo fosse stato assolto con formula piena.

La Suprema Corte – nonostante il parere contrario del Procuratore Generale - ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero e respinto quello delle altre parti.

Secondo la sentenza in rassegna, vi erano i presupposti per addivenire alla condanna anche dell'imputato assolto, il quale sarebbe stato in colpa per aver concesso l'uso del mezzo per un'attività da lui conosciuta, come era conosciuto il socio, senza verificare che questi fosse dotato dei titoli abilitanti per il trasporto dei rifiuti.

Infatti, secondo la Corte, il legale rappresentante della società proprietaria di un automezzo adibito al trasporto di rifiuti, laddove lo affidi ad un terzo, può adeguatamente fondare una sua condizione di buona fede solo ove abbia preventivamente verificato l'esistenza del titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività specificamente riferito al veicolo in questione (all'uopo, la Corte ha citato Cass. Sez. III, n. 12473 del 2 dicembre 2015, che faceva riferimento alla figura del noleggiatore).

La sentenza di merito è stata annullata senza rinvio perché il reato si era nel frattempo estinto per prescrizione.

La Corte ha infine respinto il ricorso proposto dalla società proprietaria del veicolo perché, in tema di confisca, il terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione dimostrando la sussistenza del diritto di proprietà e l'assenza di ogni addebito di negligenza.

Nulla però, a questo riguardo, era emerso nel corso dell'istruttoria.

2. Concorso nel reato di trasporto illecito di rifiuti.

L'affermazione di responsabilità di entrambi i soggetti accusati nella presente vicenda della violazione dell'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, può essere condivisa, anche se per ragioni in parte diverse da quelle addotte dalla Cassazione.

Invero, la particolare e certo molto opaca situazione di fatto, narrata in sentenza, rendeva, in concreto, altamente verosimile che il legale rappresentante della società, che aveva concesso in uso l'automezzo, fosse pienamente consapevole che l'affidatario avrebbe svolto attività di trasporto e che il medesimo non fosse autorizzato per svolgere tale attività.

Ciò posto, ricordiamo che l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato – che non è soltanto quella della partecipazione all'esecuzione materiale del reato – può assumere forme diverse, come il rafforzamento dell'altrui volontà, la preparazione del reato, la fornitura dei mezzi per commetterlo.

Ne deriva che, per la sussistenza del concorso penalmente rilevante, è sufficiente la fornitura di un mezzo idoneo alla commissione del reatoⁱⁱ, e perciò il concorso del proprietario del veicolo nel reato commesso da altro soggetto è, perlomeno sul piano oggettivo, assolutamente sostenibile.

È però necessario rammentare che, oltre al contributo materiale di cui trattasi, la partecipazione nel reato altrui richiede la presenza del coefficiente psicologico, costituito dal dolo o dalla colpa.

Il discorso va ora approfondito confrontandoci con l'affermazione della Cassazione secondo cui, chi concede in uso ad altri il proprio veicolo, deve svolgere accertamenti in ordine al possibile uso illecito del medesimo.

Come si è già detto, questa tesi è stata avallata con il richiamo ad un precedente della Suprema Corte in cui si discuteva per l'appunto della responsabilità del noleggiatoreⁱⁱⁱ.

Innanzitutto, la massima della menzionata sentenza recita: *“In tema di trasporto illecito di rifiuti, il terzo estraneo al reato che, qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale sul mezzo sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, ne invochi la restituzione in suo favore, ha l'onere di provare la propria buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente. (In motivazione, la Corte ha specificato che il soggetto, che dà in noleggio un veicolo adibito al trasporto di rifiuti, può adeguatamente fondare una sua condizione di buona fede solo ove abbia preventivamente verificato l'esistenza del titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività specificamente riferito al veicolo in questione)”*.

Balza subito all'attenzione che il caso di cui trattasi non è del tutto sovrapponibile al presente: in quella occasione, non si trattava di stabilire se sussistesse il concorso nel reato da parte del noleggiatore del mezzo di trasporto, bensì fissare i limiti per disporre la confisca anche se apparteneva a persona diversa dall'autore del reato.

Perciò, appare difficile utilizzare *tout court* lo stesso principio per fondare la responsabilità ex art. 110 c.p. del soggetto che dà in noleggio un veicolo.

Chiarito questo profilo, occorre ricordare che la partecipazione colposa ad una contravvenzione, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte^{iv}, non è più in discussione: essa non necessita di alcuna specifica previsione essendo ricompresa nel precetto contenuto nell'art. 110 c.p. considerato che per gli illeciti contravvenzionali è regola generale la punibilità, oltre che per dolo, anche a titolo di colpa.

Tuttavia, onde evitare un pericoloso aumento di incriminazioni di comportamenti “atipici”, la verifica delle condizioni per affermarne la rilevanza penale ai sensi dell'art. 110 c.p. deve essere improntata al massimo rigore.

Ne deriva che la condotta di ciascun partecipe deve caratterizzarsi per la violazione di una regola cautelare, analogamente a quanto accade per le fattispecie monosoggettive, violazione che si aggiunge al contributo materiale quale criterio di tipizzazione della condotta colposa di partecipazione al reato.

In mancanza di questa caratteristica – lo si ripete, la violazione del dovere oggettivo di diligenza – la condotta non può assumere rilevanza in sede concorsuale.

Ciò premesso, non è fuori luogo riportarsi alla normativa in tema di guida senza patente. Come è noto, il codice della strada (sia quello del 1959 che il successivo del 1992) hanno sanzionato penalmente l'incauto affidamento di un veicolo a persona non munita di patente.

Quando il reato è stato depenalizzato, non sono mancate decisioni della Suprema Corte in cui si è sostenuto che è possibile il concorso nel – diverso - reato di guida senza patente allorchè l'affidante agisca con dolo, cioè sia consapevole che l'affidatario è sprovvisto di patente, tenendo conto che il suo comportamento è riconducibile ai parametri generali previsti dall'ordinamento secondo i quali il concorso è configurabile non solo quando vi sia partecipazione all'esecuzione materiale del reato, ma anche quando l'agente abbia incitato o rafforzato l'altrui volontà o fornito i mezzi per commetterlo^v.

Ne deriva che, se vi era dolo, ovvero piena consapevolezza della situazione illecita e adesione alla stessa, la partecipazione (atipica) al reato altrui era sostenibile; in ogni altro caso, a carico del concedente, era comunque configurabile l'illecito amministrativo di incauto affidamento.

E qui arriviamo ad un punto cruciale del nostro discorso. Infatti, in primo luogo, nell'ambito della normativa sui rifiuti, non è presente una norma analoga a quella del codice della strada che sanzioni in modo autonomo l'incauto affidamento di un veicolo e questo rilievo può forse spiegare perché si sia indotti, per non lasciare impunte certe condotte, a ricorrere alle norme in materia di concorso nel reato.

In secondo luogo, la normativa sui rifiuti non contempla alcuna disposizione dalla quale si possa ricavare, in forma diretta o implicita^{vi}, che, in caso di affidamento di un proprio veicolo ad altra persona, si debba accertare preventivamente l'uso che ne verrà fatto e il possesso dei permessi in capo al cessionario per effettuare una delle molteplici attività che richiedano l'impiego del veicolo medesimo.

Non senza trascurare che, in materia di noleggio, non esiste alcuna norma giuridica che obblighi il noleggiatore a verificare se chi acquisisce il veicolo sia in regola con la legge. Questo obbligo non è rintracciabile neppure nelle disposizioni del codice civile dedicate in generale al contratto di locazione.

Da questo punto di vista, non ci può essere d'aiuto neppure la giurisprudenza – menzionata nel suo ricorso dal Pubblico Ministero – relativa al detentore di rifiuti speciali affidati ad un terzo non autorizzato. Infatti, è vero che da tempo si è affermato il principio che il detentore di rifiuti, qualora non provveda ad affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio pubblico, può delegare tale servizio ad altri soggetti privati affinché lo svolgano per suo conto, ma in tal caso ha l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero; qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, della contravvenzione di cui all'art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997^{vii}.

Si tratta però di un principio che non si attaglia completamente al nostro caso perché il dovere del conferente dei propri rifiuti di accertarsi che il terzo sia autorizzato si ricava (attualmente) dall'art. 188 D.Lgs. n. 152/2006 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)^{viii} e perciò non vi è dubbio che l'inosservanza della citata regola di cautela sia idonea a determinare la responsabilità a titolo di concorso nel reato di illecita gestione di rifiuti commesso da coloro che hanno ricevuto e gestito i medesimi in assenza di autorizzazione.

In conclusione, non è sufficiente una condotta meramente omissiva da parte del proprietario del veicolo per integrare il suo concorso nel reato realizzato da terzi, non essendo posto a suo carico alcun obbligo giuridico di accertamento nel senso indicato dalla Cassazione.

Ciò non toglie che, nell'ipotesi di veicoli utilizzabili esclusivamente per una specifica attività (tanto per restare nel nostro settore, veicoli operativi destinati alla raccolta e al trasporto dei rifiuti e quindi dotati di un allestimento che ne escludono ogni altro impiego), l'affidamento di un veicolo di tale natura deve indurre il concedente ad accertare se il cessionario, che con alta probabilità logica utilizzerà il mezzo secondo quella che è la sua ordinaria funzione, sia in possesso dei titoli legali per svolgere l'attività con il veicolo in questione. In simili frangenti, non è azzardato opinare che l'affidante agisca con dolo essendo verosimile che abbia, al momento della stipulazione del contratto, completa conoscenza del programma criminoso del cessionario.

3. Confisca del veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti e posizione del proprietario estraneo al reato.

Alla condanna per il reato di trasporto dei rifiuti in assenza di titolo abilitativo consegue, come stabilito dall'art. 259, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, la confisca obbligatoria del veicolo utilizzato, purchè sia intervenuta sentenza di condanna o emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Nulla quaestio se il proprietario del veicolo sia anche l'autore del reato. La norma invece nulla dispone nel caso in cui il mezzo di trasporto appartenga ad un soggetto che non abbia concorso nel reato: perciò, dal punto di vista testuale, la confisca dovrebbe essere disposta anche in questo caso, ma, per mitigare il rigore derivante dall'applicazione della regola, si è intesa la disposizione nel senso che, come previsto dall'art. 240, comma 3, prima parte, c.p.^{ix}, la confisca non operi se la cosa appartenga a persone estranee al reato.

La clausola di salvaguardia preclude dunque l'operatività della confisca nei confronti di soggetti terzi rispetto al procedimento penale, a cui appartengono i beni utilizzati per commettere il reato. Tuttavia, anche questo principio, speculare all'altro di stampo "punitivo", per la sua assolutezza, non può soddisfare del tutto l'interesse dello Stato giacché possono riscontrarsi situazioni in cui il proprietario del veicolo, pur essendo estraneo al reato, potrebbe comunque aver tenuto un comportamento causalmente collegabile con la commissione del reato da parte di altro soggetto.

Si tratta perciò di chiarire esattamente il limite di applicazione della confisca.

In primo luogo, l'estraneità al reato va concepita come assenza delle condizioni sostanziali^x per ipotizzare la partecipazione alla realizzazione del reato: recuperando il discorso svolto in precedenza, il terzo proprietario del bene che sia perfettamente a conoscenza dell'utilizzo del mezzo di trasporto non conforme alla legge non può certo considerarsi "estraneo" al reato.

In secondo luogo, la nozione di persona non estranea al reato include anche chi partecipi all'utilizzazione dei profitti del reato o dal reato tragga comunque vantaggio^{xi}.

Ciò posto, considerando il giusto bilanciamento tra la tutela del patrimonio dei proprietari di beni, colpiti dalla confisca, e l'interesse pubblico affinché non vengano commessi reati "agevolati" dal comportamento dello stesso proprietario del bene, si ritiene che, se è possibile muovere un rimprovero al proprietario di avere reso possibile la commissione del reato, l'applicazione della confisca trovi un fondamento più che valido.

In proposito, è stato osservato dalla Suprema Corte^{xii} che *“Una interpretazione della norma costituzionalmente orientata nonché aderente ai principi di cui alla Corte Edu (laddove in particolare si è affermato che l'art. 7 CEDU esige, per punire e cioè per l'irrogazione di una pena e quindi anche della misura della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale (v. Corte Edu, 9/02/1995, Welch e Regno Unito; Corte Edu, 30/08/2007, Sud Fondi srl c. Italia; Corte Edu, 20/01/2009, sud Fondi c. Italia; Corte Edu, 17/12/2009, M. c. Germania) deve necessariamente condurre a ritenere che la speciale confisca in esame deroghi ai principi generali in tema di obbligatorietà, essendo disciplinata, per gli aspetti non regolamentati dalla norma speciale, dalla previsione dell'art. 240 c.p. ed, in particolare, dal comma 3, laddove si prevede, per effetto del richiamo ai commi 1 e 2, n. 1, che la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto il prezzo non opera ove queste appartengano a persona estranea al reato. Pertanto, anche nella particolare fattispecie in esame, il terzo proprietario del mezzo estraneo al reato (da intendersi come persona che non ha partecipato alla commissione dello stesso o ai profitti che ne sono derivati) può evitare la confisca se provi la sua buona fede, ossia, che l'uso illecito della res gli sia stato ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente”*.

Questa puntualizzazione è importante per un duplice motivo: da un lato, perché chiarisce che la verifica delle condizioni per disporre la confisca del mezzo utilizzato per il reato e fornito da un terzo, non riguarda l'accertamento della responsabilità penale di costui^{xiii} e perciò, essendo la questione diversa da quella del concorso di persone nel reato, si può valutare il comportamento del terzo anche sotto il profilo della colpa; dall'altro lato, perché stabilisce che, ai fini dell'applicazione di una sanzione sostanzialmente penale, quale è, nel D.Lgs. n. 152/2006, la confisca del mezzo di trasporto, a carico del proprietario del veicolo non autore né compartecipe del reato, occorra individuare una sua responsabilità consistente nell'aver favorito il reato commesso da chi era nella disponibilità del mezzo.

Tirando le somme del discorso, va perciò osservato che non versa in colpa il terzo proprietario del mezzo di trasporto non solo tutte le volte in cui l'uso illecito dello stesso gli era effettivamente ignoto, ma anche quando non era esigibile che si prospettasse un uso illecito del veicolo, vale a dire quando non abbia violato l'obbligo di diligenza, da misurarsi in base alla situazione concreta, dalla cui violazione derivi la possibilità dell'uso illecito della cosa^{xiv}. In questi precisi confini, si può quindi parlare di buona fede del proprietario estraneo al reato, presupposto indefettibile per ottenere la restituzione del veicolo^{xv}.

Rifacendoci all'esempio prima prospettato, allorché si è parlato di veicoli attrezzati per una specifica attività, nel caso di affidamento di veicoli "generici", data l'assenza di un collegamento tra veicolo e uso vincolato del medesimo, per il proprietario sarà pressoché impossibile, con l'ordinaria diligenza, accertare un probabile uso illecito del mezzo di trasporto, tante sono le variabili che si presentano al momento della conclusione del contratto di locazione.

In questo quadro, un caso paradigmatico è proprio quello del veicolo concesso in uso con un contratto di leasing: la Suprema Corte^{xvi}, infatti, ha stabilito che la confisca di cose adoperate per commettere un reato non può trovare applicazione quando la cosa sia nella disponibilità dell'autore

del reato in forza di un contratto di leasing, dovendosi in tal caso ritenere che essa appartenga a soggetto estraneo al reato.

In conclusione, nella fattispecie esaminata dalla sentenza che si riporta, gli elementi di colpa da parte di chi aveva affidato il veicolo all'autore del reato erano incontrovertibili e perciò sussistevano le condizioni per disporre la confisca anche in danno della società affidante, a prescindere dall'affermazione di responsabilità del suo legale rappresentate per concorso (atipico) nel reato commesso dall'utilizzatore del veicolo.

ⁱ Per mera informazione, emerge dalla sentenza che il legale rappresentante della s.a.s. all'epoca dei fatti fosse l'imputato originariamente assolto, cui era succeduto quello condannato.

ⁱⁱ Corte Cass. pen., 16 novembre 1989, n. 6935; Corte Cass. pen., 6 dicembre 1989, in *Riv. pen.*, 1991, p. 197; Corte Cass. pen., 14 novembre 1983, in *Riv. pen.*, 1984, p. 1076; Corte Cass. pen., 6 luglio 1981 in *Riv. pen.*, 1982, p. 626.

ⁱⁱⁱ Invero, non emerge in modo del tutto chiaro se nella vicenda oggetto della sentenza riportata fosse stato stipulato un formale contratto di noleggio, ma questa circostanza non è significativa perché ciò che conta è che il veicolo comunque fosse stato affidato ad un soggetto in forza di un patto tra le parti. Che si tratti di noleggio in senso stretto oppure di generico affidamento, non cambia la sostanza delle cose perché la domanda cui occorre dare risposta è se il concedente sia tenuto a svolgere accertamenti sull'attività e la condizione personale del terzo utilizzatore.

^{iv} V. Corte Cass. pen., Sez. III, 24 giugno 1993; Corte Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 1991; Corte Cass. pen., Sez. III, 7 novembre 1990.

^v Così Corte Cass. pen., Sez. IV, 16 dicembre 1994, in *Riv. giur. circolaz. e trasp.*, 1995, p. 587; in senso analogo, Corte Cass. pen., Sez. IV, 3 aprile 2009, n. 32900 (è configurabile il concorso nel reato di guida senza patente, anziché l'illecito amministrativo di incauto affidamento di veicolo a persona non munita di patente, quando l'affidante agisca con dolo, cioè sia consapevole che l'affidatario è sprovvisto di patente e ciononostante gli abbia consentito di fare libero uso del veicolo e di commettere il reato).

^{vi} Purchè chiaramente percepibile con l'uso della ordinaria diligenza che si pretende da chi svolge attività professionale nel settore della gestione dei rifiuti.

^{vii} Una delle prime sentenze è proprio quella citata dal ricorrente, e cioè Corte Cass. pen., Sez. III, 1° aprile 2004. Tra le più recenti, Corte Cass. pen., Sez. III, 7 aprile 2017, n. 31351 (il produttore di rifiuti, nel momento in cui li consegna a terzi, ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetti in possesso della prescritta autorizzazione); Corte Cass. pen., Sez. III, 7 aprile 2017, n. 38981 (è dovere di chi conferisce ad altri soggetti i propri rifiuti per il recupero o lo smaltimento accertarsi che questi siano autorizzati allo svolgimento di tali operazioni).

^{viii} “1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.

2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta”.

^{ix} V. anche la disposizione dell'art. 452 *undecies*, comma 1, c.p.

^x Ciò comporta che, in una visione complessiva, non rilevi il fatto che il proprietario del veicolo sia stato o meno formalmente sottoposto a procedimento penale.

^{xi} Per questa ragione, è consolidata la tesi secondo cui, ove un'attività penalmente rilevante sia imputabile ad una persona giuridica per il tramite dei suoi organi rappresentativi, la stessa persona non possa qualificarsi soggetto estraneo al reato.

^{xii} Corte Cass. pen., Sez. III, 22 novembre 2012, n. 1475, in *Riv. questa Rivista*, 2013, p. 426 con nota di A.L. VERGINE, *Confisca del mezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti appartenente a una società di leasing*.

^{xiii} Per la stessa ragione la giurisprudenza, in modo granitico, afferma che la dimostrazione richiesta al proprietario di essere in buona fede non configuri un'ipotesi di inversione di onere della prova.

^{xiv} In questo senso Corte Cass. pen., Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 9762; Corte Cass. pen. Sez. III, 26 novembre 2021, n. 517; Corte Cass. pen., Ssez. III, 29 marzo 2019, n. 23818.

In tema, da ultimo, A. RANGHINO, *Trasporto di rifiuti non autorizzato: in salita la strada del terzo proprietario del veicolo suscettibile di confisca obbligatoria*, in questa *Rivista*, n. 40 – marzo 2023.

^{xv} Ricordiamo che la verifica dell'appartenenza del bene ad un soggetto in buona fede va condotta al momento dell'emanazione del provvedimento ablativo e non ex ante, ossia al momento della commissione del reato.

^{xvi} Corte Cass. pen., Sez. I, 16 maggio 2012, n. 44516; Corte Cass. pen., Sez. III, 22 novembre 2012, n. 1475.